



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI URGENTI DELLA
LEGGE PROFESSIONALE DI AGROTECNICO**

(Legge 5 marzo 1991, n. 91, comma 2, articolo 12)

*(Deliberazione del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici
del 6 luglio 1991, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni)*

INDICE

TITOLO I° - FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEI COLLEGI LOCALI

- Art. 1 - Assemblea degli iscritti
- Art. 2 - Assemblea per la elezione degli organi dei collegi locali
- Art. 3 - Seggio elettorale
- Art. 3/bis - Elenco nazionale degli scrutatori
- Art. 4 - votazione
- Art. 5 - Chiusura della votazione
- Art. 6 - Scrutinio
- Art. 7 - Elezione degli organi dei consigli dei collegi locali
- Art. 8 - Riunioni del consiglio
- Art. 9 - Riunioni del collegio dei revisori dei conti
- Art. 10 - Elezione degli organi dei collegi di nuova costituzione
- Art. 11 - Sostituzione dei membri del consiglio e del collegio dei revisori dei conti
- Art. 12/bis - Divisione di collegi
- Art. 12 - Fusione di collegi
- Art. 13 - Riunioni e convegni

TITOLO II° - ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
NAZIONALE

- Art. 14 - Commissione elettorale
- Art. 14/bis - Modalità di voto
- Art. 15 - Incompatibilità
- Art. 15/bis - Insediamento
- Art. 16 - Sostituzione
- Art. 17 - Comunicazione delle decisioni
- Art. 18 - Riunioni e convegni

TITOLO III° - TENUTA DELL'ALBO

- Art. 19 - Iscrizioni
- Art. 20 - Elenco Speciale - Soppressione
- Art. 21 - Contenuto dell'albo
- Art. 22 - Divieto di iscrizione in più albi-Trasferimenti
- Art. 23 - Cancellazione e reinscrizione

TITOLO IV° - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

- Art. 24 - Sanzioni disciplinari
- Art. 25 - Sospensione e cancellazione per morosità
- Art. 26 - Effetti della sospensione e della radiazione
- Art. 27 - Competenza del giudizio disciplinare

- Art. 28 - Svolgimento del procedimento disciplinare
- Art. 29 - Invito a comparire
- Art. 30 - Notificazione delle decisioni
- Art. 31 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio locale
- Art. 32 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale
- Art. 33 - Reiscrizione dei radiati

TITOLO V° - IMPUGNATIVE

- Art. 34 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio locale ed in materia elettorale e disciplinare
- Art. 35 - Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale
- Art. 36 - Poteri del consiglio del collegio nazionale
- Art. 37 - Irrevocabilità del ricorso
- Art. 38 - Esame del ricorso
- Art. 39 - Decisione del ricorso
- Art. 40 - Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41 - Entrata in vigore di talune disposizioni
- Art. 42 - Controversie
- Art. 43 - Notificazioni e comunicazioni

TITOLO I°

FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEI COLLEGI LOCALI

ART. 1

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da trattare.

2. La convocazione si effettua a mezzo di lettera da inviarsi a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima della riunione, copia dell'avviso di convocazione è affisso nella sede del collegio sino al giorno dell'assemblea.

3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo ovvero -in caso di pari anzianità- dal più anziano di età. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i componenti del consiglio e, in mancanza di consiglieri, scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

4. L'assemblea delibera per appello nominale o, su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto. il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

5. L'assemblea degli iscritti - per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di aprile di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso la sede del collegio almeno quindici giorni prima, con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

ART. 2

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COLLEGI LOCALI

1. L'assemblea per la elezione dei consigli locali degli agrotecnici e, quando ne ricorrano le condizioni, del collegio dei revisori dei conti, è fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni che precedono la scadenza del consiglio in carica; i componenti di detti organi sono da scegliersi fra i professionisti iscritti nell'albo.

2. L'avviso della assemblea elettorale deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, deve essere comunicato a tutti gli iscritti nell'albo -esclusi i sospesi- a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi con quindici giorni di anticipo sulla data di riunione; copia dell'avviso di convocazione è affisso nella sede del collegio sino al giorno dell'assemblea elettorale.

3. Il presidente precisa nell'avviso di convocazione la durata delle operazioni elettorali, che debbono concludersi in un solo giorno; in ogni caso il seggio elettorale deve rimanere ininterrottamente aperto per almeno dieci ore complessivamente.

4. L'assemblea si intende validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno un terzo ed in seconda convocazione almeno il 10% degli aventi diritto purché superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

5. Nei locali ove ha luogo l'assemblea elettorale deve essere posto a disposizione dei votanti l'elenco aggiornato degli iscritti nell'albo, con la indicazione degli eventuali sospesi.

ART. 3

SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale è composto da cinque membri, di cui quattro scelti dal presidente del consiglio uscente fra gli elettori presenti ed il quinto, con funzioni di presidente, proveniente dall'elenco nazionale degli scrutatori. Il seggio nomina al suo interno il .

2. Il presidente del consiglio uscente, entro il quarantesimo giorno che precede la scadenza del consiglio in carica, comunica alla segreteria del collegio nazionale la data prevista per le elezioni e chiede il nominativo del presidente del seggio e di un suo supplente, da scegliersi esclusivamente dall'elenco nazionale degli scrutatori. Il collegio nazionale deve provvedere a quanto richiesto, dandone comunicazione entro i quindici giorni successivi il ricevimento della richiesta.

3. Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

4. Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 3/bis

ELENCO NAZIONALE DEGLI SCRUTATORI

1. E' istituito l'elenco nazionale degli scrutatori, presso il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nel quale possono iscriversi, a loro richiesta, tutti gli iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e che non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari.

2. Per l'intera durata del loro mandato, non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale degli scrutatori i componenti del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed i presidenti delle consulte degli agrotecnici.

3. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale degli scrutatori possono prestare incarico esclusivamente per un albo diverso da quello nel quale sono iscritti.

4. Il presidente del consiglio del collegio nazionale, a richiesta di un presidente del consiglio di un collegio locale, provvede a designare il nominativo del presidente effettivo e del presidente supplente del seggio elettorale, dando a costoro comunicazione dell'avvenuta designazione; i soggetti interessati debbono dare conferma dell'accettazione dell'incarico entro cinque giorni dell'avvenuta comunicazione.

5. Ove il presidente del seggio designato rifiutasse o fosse impossibilitato a presenziare alle operazioni di voto l'incarico si intende trasferito al supplente e, nel caso anche questo ultimo si trovasse in condizioni di impossibilità o rifiutasse, si procede ad una nuova designazione.

6. Il rifiuto, anche motivato, dell'accettazione dell'incarico può comportare la cancellazione permanente dall'elenco nazionale degli scrutatori. La cancellazione è disposta con provvedimento del presidente del consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, notificato all'interessato.

7. Le modalità di iscrizione nell'elenco nazionale degli scrutatori ed i criteri di designazione sono stabiliti con apposito regolamento assunto dal presidente del consiglio del collegio nazionale; in ogni caso nelle designazioni costituisce criterio di preferenza l'aver seguito specifici corsi di preparazione, la qualità e quantità degli incarichi similari già svolti e l'esperienza attinente, desumibile dal curriculum vitae.

ART. 4

VOTAZIONE

1. Il voto per l'elezione del consiglio del collegio locale e, quando ne ricorrano le condizioni, del collegio dei revisori dei conti viene espresso a mezzo di schede separate, conformi ai modelli predisposti dal consiglio del collegio nazionale, tramite le quali ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere.

2. Le schede debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

3. Nel giorno fissato per le elezioni le operazioni di voto debbono svolgersi per almeno dieci ore consecutive ovvero per un tempo superiore ma senza alcuna interruzione.

ART. 5

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

1. Nel giorno stabilito per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare i presenti in sala, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.

2. Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia -in separati plichi sigillati- delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata per la seconda convocazione.

3. Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del collegio nazionale il quale -informato il Ministero della giustizia- procede alla nomina di un commissario straordinario che provvederà ad indire nuove elezioni; queste dovranno di norma aver luogo a non meno di un mese ed a non più di quattro mesi dalle elezioni precedenti, salvo proroghe.

ART. 6

SCRUTINIO

1. Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni, dal presidente del seggio al Ministero della giustizia ed al consiglio del collegio nazionale a mezzo di lettera raccomandata o di altro mezzo idoneo a garantirne il recapito.

ART. 7

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI LOCALI

1. Il presidente del consiglio uscente ovvero il commissario straordinario, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, entro giorni otto dalla proclamazione convoca il consiglio per la elezione delle cariche.

2. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane d'età. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8, commi 2 e 3.

3. Per l'elezione delle cariche il consiglio delibera per appello nominale o, su richiesta di un terzo dei presenti, per scrutinio segreto.

4. Presidente del collegio dei revisori dei conti, quando esistente, è di diritto il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

ART. 8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni partecipano i componenti il collegio dei revisori dei conti.

1/bis. La convocazione avviene a mezzo lettera, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con altro mezzo ugualmente idoneo, nei casi di comprovata urgenza è ammesso un termine abbreviato, purchè i consiglieri ne vengano informati con almeno due giorni di anticipo; il rispetto dei termini normali di convocazione è dimostrato dai timbri postali, quello di urgente convocazione da altro mezzo idoneo.

2. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 9

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta da uno dei suoi membri, dal presidente del consiglio del collegio e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

1/bis. La convocazione avviene a mezzo lettera, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con altro mezzo ugualmente idoneo, nei casi di comprovata urgenza è ammesso un termine abbreviato, purchè i consiglieri ne vengano informati con almeno due giorni di anticipo; il rispetto dei termini normali di convocazione è dimostrato dai timbri postali, quello di urgente convocazione da altro mezzo idoneo.

2. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

2/bis. I collegi dei revisori dei conti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5.3.1991, n. 91 svolgono le funzioni di cui all'art. 2403 c.c.; per essi si adottano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2407 e 2408 c.c.

ART. 10

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COLLEGI DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Il commissario straordinario formato l'albo e verificata la sussistenza del numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un autonomo collegio e degli altri requisiti di legge, indice le elezioni del consiglio secondo le modalità elettorali di cui al presente regolamento.

2. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo di cui al primo comma.

ART. 11

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

1. Alla sostituzione dei membri del consiglio o del collegio dei revisori dei conti cessati dall'incarico per qualsiasi causa, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; in mancanza di tali candidati si provvede, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.

2. I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

3. Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio o del collegio dei revisori dei conti, quando esistente, il presidente deve -entro sessanta giorni- convocare l'assemblea per la elezione dell'intero organo; in tal caso il presidente dell'organo in attesa di essere eletto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo organo.

ART. 12

FUSIONI DI COLLEGI

1. La fusione di due o più collegi di province viciniori è disposta dal Ministro della giustizia, su parere del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

2. Il presidente del collegio indicato come principale funge da commissario straordinario per l'espletamento delle procedure di fusione dei collegi interessati.

3. Il commissario straordinario di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal provvedimento di nomina, acquisisce dai presidenti dei collegi interessati alla fusione, l'elenco aggiornato dei rispettivi iscritti, con l'indicazione dei sospesi.

4. Nei sessanta giorni successivi il commissario straordinario convoca l'assemblea per l'elezione degli organi del nuovo collegio derivante da fusione, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento; il collegio così costituito assume la denominazione geografica delle province che ne fanno parte.

5. I presidenti dei collegi interessati alla fusione trasmettono al consiglio del nuovo collegio, entro trenta giorni dal suo insediamento, i fascicoli personali degli iscritti, i registri nonché gli archivi dei collegi medesimi, provvedono altresì a chiudere le loro posizioni fiscali e previdenziali nonché a trasferire quelle patrimoniali al nuovo collegio; indi cessano ogni attività e ad essi subentra tutti gli effetti attivi e passivi il nuovo collegio derivato dalla fusione.

6. Entro sei mesi dall'insediamento il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione dell'albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

ART. 12/BIS

DIVISIONE DI COLLEGI

1. La divisione di un collegio interprovinciale in più collegi provinciali, quando ne ricorrano le condizioni, è disposta dal Ministro della giustizia, su proposta dal consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, tramite la nomina di un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario di cui al comma precedente provvede a redigere l'albo del collegio di nuova costituzione e ad indire la elezioni del consiglio e -quando previsto- del collegio dei revisori dei conti.

3. Ad elezioni avvenute il commissario straordinario ne comunica l'esito anche al presidente del collegio interprovinciale nel quale erano precedentemente iscritti gli agrotecnici trasferiti, questi provvede a sua volta ad indire elezioni entro il 30 aprile successivo dal ricevimento della comunicazione del commissario straordinario ed il collegio così ricostituito assume l'indicazione geografica della o delle province che rimangono a farne parte.

4. Il presidente del collegio che ha ceduto gli iscritti trasferiti, nel termine di trenta giorni dall'insediamento del consiglio del nuovo collegio, provvede ad inviare a quest'ultimo i fascicoli personali degli iscritti trasferiti, trattenendone copia.

5. Entro sei mesi dall'insediamento dei consigli dei collegi interessati alla divisione, questi provvedono alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

ART. 13

RIUNIONI E CONVEGNI

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio del collegio può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

T I T O L O II°

ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE

ART. 14

COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 5 marzo 1991, n. 91, è composta da cinque agrotecnici ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero della giustizia.

2. La commissione di cui al comma precedente è nominata dal Ministero della giustizia nei tre mesi precedenti la scadenza del consiglio nazionale da rinnovare e rimane in carica per l'intera durata della consiliatura rinnovata; ai fini della nomina il presidente del consiglio nazionale, nel rispetto dei termini appresso indicati, trasmette al Ministero della giustizia un elenco di dieci nominativi di agrotecnici fra i quali prescegliere i cinque componenti la commissione.

3. In caso di dimissioni o rinuncia di un componente la commissione si provvede alla sostituzione con altro soggetto disponibile preso dall'elenco fornito dal consiglio nazionale ovvero, se necessario, chiedendo al collegio nazionale di integrare l'elenco stesso.

4. Le spese per il funzionamento della commissione elettorale sono poste a carico del consiglio nazionale, nel rispetto delle disposizioni legislative, normative, regolamentari e di indirizzo al momento vigenti.

Art. 14-bis

MODALITA' DI VOTO

1. A ciascun consiglio di collegio locale compete un voto per ogni 50 o frazione di 50 iscritti in regola con il versamento delle proprie quote d'iscrizione all'albo.

2. Il presidente del consiglio nazionale uscente, non prima del quarantacinquesimo giorno e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio in carica, determina con provvedimento motivato il numero degli iscritti in ciascun collegio locale ed adotta il questionario di votazione.

3. Quando le operazioni di rinnovo del consiglio nazionale cadono in prossimità del pagamento della quota d'iscrizione annuale ovvero quando un rilevante numero di quote d'iscrizione possa risultare pagato ma non ancora materialmente rendicontato dal servizio di riscossione dei tributi, tutti gli iscritti nell'albo non colpiti da provvedimenti di sospensione si intendono in regola con la quota annuale ed il loro numero è computato ai fini del calcolo di cui al precedente comma 1.

4. Nello stesso periodo di cui al comma precedente il presidente del consiglio nazionale in carica trasmette a ciascun collegio locale, con lettera raccomandata od altro mezzo equivalente, il questionario di votazione ed il numero di voti a ciascuno spettante; la predetta comunicazione è inviata in copia al competente ufficio del Ministero della giustizia.

5. Avverso la determinazione del numero di voti spettanti ai collegi locali, con delibera di consiglio adottata a maggioranza, ciascun collegio può proporre motivato ricorso alla commissione elettorale di cui al precedente art. 14, per il tramite del consiglio nazionale in carica, nel termine di giorni dieci dal ricevimento del provvedimento presidenziale.

6. Il presidente del consiglio nazionale in carica riceve il ricorso, lo istruisce e lo trasmette senza indugio alla commissione elettorale competente; questa decide sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento.

7. Il consiglio di ciascun collegio locale comunica alla commissione elettorale ed al consiglio nazionale in carica, nei modi e nei termini indicati, le generalità complete del designato o dei designati, il numero di voti di preferenza per ciascuno attribuiti nonchè il numero degli iscritti nell'albo del collegio designante; la commissione verifica quest'ultimo dato con quelli forniti dal presidente del collegio nazionale.

8. Non possono esprimere voti i collegi retti da un commissario straordinario ovvero che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 5 marzo 1991, n. 91, accertata da competente autorità.

9. I risultati delle elezioni, con la graduatoria degli eletti aventi riportato il maggior numero di voti, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono tempestivamente comunicati alla segreteria del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.

ART. 15

INCOMPATIBILITÀ

1. Il membro del consiglio del collegio locale eletto membro del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato rinunci alla carica di membro del consiglio locale.

2. Si applicano altresì le eventuali altre incompatibilità previste da leggi o regolamenti.

Art. 15-bis

INSEDIAMENTO

1. Il presidente del consiglio nazionale in carica, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 14-bis, comma 8, nei successivi trenta giorni provvede a convocare i componenti il consiglio neo-eletto per l'insediamento e le elezioni delle cariche.

2. In difetto di convocazione nei termini vi provvede d'ufficio o su richiesta di un consigliere nazionale, il presidente della commissione elettorale.

Art. 16

SOSTITUZIONE

1. A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici i candidati compresi nella graduatoria di cui all'art. 14-bis, comma 8, del presente regolamento, che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

2. In mancanza di tali candidati si procede con elezioni suppletive presso i consigli dei collegi locali che avevano designato il componente da sostituire.

3. I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma dei precedenti comma 1 e 2, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

ART. 17

COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI

1. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente regolamento, sono comunicate entro sessanta giorni agli interessati, al consiglio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio.

ART. 18

RIUNIONI E CONVEGNI

1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio del collegio nazionale coordina le iniziative dei consigli dei collegi locali.

2. Il consiglio del collegio nazionale può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale ed internazionale per le materie interessanti la categoria.

TITOLO III°

TENUTA DELL'ALBO

ART. 19

ISCRIZIONI

1. La domanda di iscrizione nell'albo professionale degli agrotecnici deve essere autenticata in uno dei modi previsti dalla legge ed accompagnata dai seguenti documenti ed attestazioni in corso di validità, in regola con le vigenti imposte in materia di bollo:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro della Comunità europea ovvero di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- d) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- e) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a mesi tre dalla presentazione;
- f) diploma di agrotecnico o copia autentica di esso;
- g) attestazione del conseguimento della abilitazione professionale o copia autentica di essa;
- h) certificazione del datore di lavoro, con l'indicazione delle mansioni svolte, per gli agrotecnici con contratto di lavoro subordinato;
- i) attestato del versamento della quota annuale di prima iscrizione nell'albo;
- l) attestato del versamento dell'importo del timbro professionale, della tessera di riconoscimento personale e della tassa di prima iscrizione nell'albo, quando richiesta;
- m) attestato del versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 marzo 1991, n. 91, si applicano a partire dal 1 gennaio 1992.

3. Il collegio provinciale che riceve la domanda di iscrizione nell'albo è tenuto ad esaminarla, per l'accoglimento o la reiezione, entro giorni trenta dalla presentazione. Qualora la domanda di iscrizione risulti incompleta deve essere tempestivamente richiesto all'aspirante l'integrazione della documentazione; in tale caso il termine dei sessanta giorni decorre dal momento della completa integrazione della domanda.

4. Esaminata la domanda di iscrizione il collegio provinciale ne comunica l'esito al proponente; se la domanda è respinta debbono esserne precisate le ragioni, indicato l'organo al quale proporre eventuale ricorso e restituiti tutti i documenti, le attestazioni nonché le somme eventualmente versate dal richiedente l'iscrizione.

5. Quando il consiglio del collegio provinciale non abbia provveduto ad accogliere o respingere la domanda entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro i successivi giorni trenta, proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

6. Gli agrotecnici che esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, indicante il loro status professionale.

ART. 20

ELENCO SPECIALE - SOPPRESSIONE

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione i consigli dei collegi provinciali degli agrotecnici provvedono alla soppressione dell'elenco speciale ed al trasferimento degli agrotecnici professionisti ivi iscritti nell'albo. A tal fine al primo degli iscritti nel soppresso elenco speciale verrà attribuito il primo numero libero disponibile nell'albo, conservando comunque l'anzianità di iscrizione.

2. I timbri e le tessere di riconoscimento eventualmente distribuiti agli iscritti nel soppresso elenco speciale debbono essere ritirati e sostituiti con timbri e tessere recenti le nuove posizioni occupata nell'albo. Le spese per la sostituzione dei timbri e delle tessere sono a carico degli iscritti e non potranno superare i limiti ordinariamente stabiliti con deliberazione esecutiva del consiglio del collegio nazionale.

ART. 21

CONTENUTO DELL'ALBO

1. L'albo degli agrotecnici reca per ciascun iscritto:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) indirizzo di residenza;
- d) codice fiscale;
- e) data ed istituto di conseguimento del diploma;
- f) data e luogo di conseguimento della abilitazione professionale;
- g) data di iscrizione nell'albo;
- h) eventuale anzianità di iscrizione, se diversa dalla data di iscrizione;
- i) eventuale nota a margine, con la quale si precisa lo stato giuridico e professionale dell'iscritto.

2. A ciascun agrotecnico iscritto nell'albo viene assegnato un numero progressivo, l'albo viene compilato secondo detto ordine di iscrizione e reca un elenco alfabetico degli iscritti che ripete anche il numero di iscrizione.

3. Copia dell'albo e degli eventuali aggiornamenti deve essere trasmessa, entro giorni trenta dalla data dell'ultimo aggiornamento o revisione, agli enti di cui all'art. 8 della legge n. 251/86 nonché ai pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio; le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

4. Il consiglio del collegio locale provvede alla revisione dell'albo con cadenza almeno triennale, copia dell'albo revisionato deve essere trasmessa agli enti nei termini di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 22

DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU' ALBI - TRASFERIMENTI

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea in più albi provinciali degli agrotecnici.
2. L'iscritto in un albo che cambi la propria residenza è tenuto a chiedere il trasferimento della propria iscrizione nell'albo del collegio nella cui giurisdizione elegge residenza; alla domanda deve essere allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di provenienza.
3. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo viene iscritto e mantiene l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza; per l'esame delle domande di trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.
4. Il consiglio del collegio di provenienza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento, deve trasmettere al collegio di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
5. Su richiesta di uno dei due collegi interessati dal trasferimento la quota annuale di iscrizione versata dall'iscritto viene ripartita fra i collegi stessi in ragione del periodo di effettiva iscrizione in ciascuno di essi.

ART. 23

CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

1. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo per il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 251/86 e successive integrazioni e modificazioni ovvero su richiesta dell'interessato; la richiesta di cancellazione non comporta il rimborso della tassa di concessione governativa, delle somme versate al collegio o da questo eventualmente iscritte a ruolo, anche a seguito di tardiva richiesta di cancellazione.

2. L'agrotecnico cancellato dall'albo può richiedere la reinscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione, in tal caso egli conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

3. Gli agrotecnici già iscritti nell'albo o nell'elenco speciale prima del 31 dicembre 1991 e successivamente cancellati possono essere reinscritti, a loro richiesta e quando siano cessate le ragioni che avevamo determinato la cancellazione, in esenzione dal conseguimento dell'abilitazione professionale e dello svolgimento del periodo di praticantato di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91.

4. Per ottenere la reinscrizione l'interessato deve produrre tutti i documenti e le attestazioni indicate all'art. 19 del presente regolamento nonché la certificazione del periodo di avvenuta iscrizione nell'albo, rilasciata dal competente collegio; quando la domanda di reinscrizione sia indirizzata al collegio presso il quale l'interessato era iscritto, detta certificazione non è dovuta.

TITOLO IV°

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

ART. 24

SANZIONI DISCIPLINARI

1. All'agrotecnico che si rende responsabile di abusi o mancanze nell'esercizio della propria attività professionale, di comportamenti o fatti lesivi del decoro o del codice deontologico ovvero di inosservanze di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio locale o nazionale si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'art. 9 della legge n. 251/86 e successive modificazioni ed integrazioni; dette sanzioni sono: il richiamo, la sospensione, la radiazione.

2. Il richiamo consiste nel rilievo di una trasgressione od abuso di lieve entità commesso dall'agrotecnico e nell'invito all'osservanza dei propri doveri. Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare il richiamo è disposto dal presidente del consiglio del collegio locale -che lo comunica all'interessato- e che redige anche il relativo processo verbale.

3. La sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a giorni quindici e non superiore ad anni uno viene inflitta nei casi di gravi mancanze che ledano la dignità ed il decoro professionale. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nel comma seguente; il ricovero in una casa di cura o di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;
- c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli art. 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di sospensione di diritto, detta sanzione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta a limiti di durata.

4. La radiazione dall'albo può essere disposta per gravi inosservanze di leggi, regolamenti, per ripetute violazioni di deliberazioni esecutive nonchè quando l'iscritto riporti con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, quando con la sua condotta abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale ovvero nel caso di cui al seguente art. 25, comma 3.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
- c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

5. L'agrotecnico sottoposto a procedimento per delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempreché non intervenga sentenza di proscioglimento.

6. Se nell'espletamento del procedimento disciplinare il consiglio del collegio rileva gli estremi di un reato, ne informa il procuratore della Repubblica.

7. L'infrazione disciplinare si prescrive nel termine di anni cinque. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

ART. 25

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ'

1. Il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale comporta l'automatico venire meno della condizione di regolarità iscrivibile e l'obbligo della sospensione dall'Albo professionale fino a regolarizzazione avvenuta. La sospensione per morosità, assunta non in esito ad un procedimento disciplinare, non è soggetta ai limiti temporali di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni.

2. Il presidente del consiglio del collegio locale assume il provvedimento di sospensione nonché i provvedimenti di revoca della sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati degli eventuali interessi legali che il collegio ritenga di dover applicare e delle spese sostenute per riscuoterli.

3. Quando risulti impossibile il recupero delle somme dovute dall'iscritto moroso ovvero quando ricorrano altri casi di legge o di regolamento il consiglio del collegio locale può deliberarne la cancellazione amministrativa dall'albo, non prima di aver assegnato all'interessato un congruo termine per il pagamento di dette somme.

4. Il provvedimento di sospensione per morosità e di revoca della sospensione per morosità, in quanto attività amministrativa, è adottato dal presidente del collegio locale in forma di atto monocratico. Avverso tale provvedimento l'interessato può proporre ricorso gerarchico al consiglio del collegio locale.

5. Per la reinscrizione amministrativa nell'albo di un cancellato per morosità il consiglio del collegio locale altresì osserva, in quanto applicabili, le procedure di cui all'art. 23, comma 2, 3 e 4, dal presente regolamento, qualora l'iscritto abbia provveduto all'intero pagamento delle somme dovute.

Art. 26

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE E DELLA RADIAZIONE

1. Oltre agli altri effetti di legge la sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio del collegio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione.

2. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio del collegio lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto; trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio e per conoscenza al Ministro della giustizia ed al consiglio del collegio nazionale.

3. Oltre agli altri effetti di legge la radiazione dall'albo comporta la restituzione al consiglio del collegio della tessera di riconoscimento o del timbro professionale; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente comma 2.

ART. 27

COMPETENZA DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari sono assunte dal consiglio del collegio locale ove è iscritto l'incolpato, con argomentata deliberazione a comunicare all'interessato nonché agli enti di cui all'art. 8 della legge 251/86 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio, a cura del presidente.

2. Se l'iscritto sottoposto a provvedimento disciplinare è membro del consiglio competente a procedere, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.

4. Il consiglio del collegio locale avvia il procedimento d'ufficio ovvero su richiesta del pubblico ministero o del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.

5. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 28

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

2. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è preannunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

3. Il consiglio del collegio locale nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

ART. 29

INVITO A COMPARIRE

1. L'invito a comparire dinanzi al consiglio del collegio è comunicato all'interessato almeno trenta giorni prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) la menzione degli addebiti;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, si procederà in sua assenza;
- 4) il termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale l'interessato potrà presentare memoria e documenti;
- 5) la data e la sottoscrizione del presidente.

ART. 30

NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, e comunicate al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, al Ministero della giustizia nonché alla segreteria del consiglio del collegio nazionale.

ART. 31

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO LOCALE

1. L'astensione e la riconsunzione dei membri del consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla riconsunzione decide lo stesso consiglio.

2. Se, a seguito di astensioni o riconsunzioni, viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne da notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

3. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la riconsunzione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati riconsunzati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 32

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL
COLLEGIO NAZIONALE

1. L'astensione e la riconsunzione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla riconsunzione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.

2. Se a seguito di astensioni o riconsunzioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso con un numero corrispondente di membri sorteggiandoli fra i presidenti dei collegi locali degli agrotecnici, esclusi quelli della regione di appartenenza del collegio provinciale in cui sono iscritti i soggetti incolpati nel procedimento disciplinare nonché i presidenti che versano in condizione di evidente incompatibilità. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità è demandata al consiglio nazionale.

3. In caso di riconsunzione od astensione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere in carica più anziano per iscrizione e, nel caso di pari anzianità, dal più anziano di età; nel caso di riconsunzione od astensione di tutti i Consiglieri le funzioni di Presidente sono svolte dal più anziano dei subentranti, secondo il criterio sopra indicato.

4. Nel caso di riconsunzione od astensione del Segretario lo stesso viene nominato nell'ambito dell'organo giudicante.

ART. 33

REISCRIZIONI DEI RADIATI

1. L'agrotecnico radiato dall'albo può essere iscritto quando siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Alla iscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

T I T O L O V°

IMPUGNAZIONE

ART. 34

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO DEL CONSIGLIO
LOCALE ED IN MATERIA ELETTORALE E DISCIPLINARE

1. Le decisioni del consiglio del collegio locale in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione; sempre nel medesimo termine l'impugnativa può essere proposta d'ufficio dal consiglio del collegio nazionale.

2. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni della proclamazione degli eletti ovvero dalla data di comunicazione di tale proclamazione; sempre nel medesimo termine l'impugnativa può essere proposta d'ufficio dal consiglio del collegio nazionale.

3. Il consiglio del collegio nazionale, ricevuto il ricorso, entro trenta giorni ne notifica copia al collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; quest'ultimo, nei successivi trenta giorni dalla notifica, trasmette al consiglio del collegio nazionale tutti gli atti, le deduzioni ed i documenti che riguardano il ricorso stesso. La mancata trasmissione degli atti inerenti il ricorso sostanzia il reato di omissione di atti d'ufficio.

4. Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di richiedere alle parti del ricorso di esibire ulteriori documenti e proporre deduzioni aggiuntive.

5. Salvo che non sia diversamente stabilito a norma di legge o di regolamento il ricorso al consiglio del collegio nazionale non ha effetto sospensivo.

ART. 35

CONTENUTO DEL RICORSO AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Ricorso innanzi al consiglio del collegio nazionale è redatto su carta libera.
2. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:
 - a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
 - b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
 - c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano inviate eventuali comunicazioni o notificazioni, in mancanza di tale indicazione le comunicazioni o notificazioni sono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale;
 - d) dalla ricevuta del versamento della tasse di cui all'art. 1 del D.Lgs. c.p.s. 13.9.46, n. 261 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 36

POTERI DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

- I. Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia dal provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
2. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto od in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie; in tali casi il consiglio nazionale nomina un commissario straordinario incaricato di provvedere all'esecuzione delle decisioni assunte.

ART. 37

IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO

1. E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. E' altresì irricevibile il ricorso manifestamente infondato o proposto su materia per la quale il collegio nazionale sia incompetente; l'irricevibilità e l'incompetenza sono decise dal consiglio del collegio nazionale con motivato provvedimento.

3. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

4. Quando il ricorso è proposto dal Procuratore della Repubblica ovvero d'ufficio non è dovuto il versamento di cui al comma precedente.

ART. 38

ESAME DEL RICORSO

1. Nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso, il presidente del consiglio del collegio nazionale provvede a nominare un relatore scegliendolo fra i componenti il consiglio stesso.

2. Il presidente del consiglio del collegio nazionale prima della nomina del relatore -comunque salve le facoltà di quest'ultimo di cui al seguente comma 3- può disporre indagini e chiedere le notizie che ritiene opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

3. Il relatore del ricorso può chiedere alle parti di fornire chiarimenti ovvero di produrre atti e documenti integrativi per il tramite del presidente del consiglio del collegio nazionale, questi provvede a stabilire un termine entro il quale le parti del ricorso debbono fornire risposta, trascorso infruttuosamente il quale il relatore formulerà una proposta di decisione al consiglio, sulla base degli elementi e degli atti in suo possesso.

4. Il consiglio del collegio nazionale, sentito il relatore, ne approva, modifica o respinge le conclusioni ovvero richiede che venga svolto un supplemento di istruttoria; le sedute del consiglio si svolgono a porte chiuse.

5. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo opposita istanza contenuta nel ricorso, nelle controdeduzioni ovvero presentata nei sessanta giorni successivi all'avvenuta notifica o comunicazione del ricorso.

ART. 39

DECISIONE DEL RICORSO

1. La decisione contiene il nome e il cognome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nel quale caso si applica il disposto dell'art. 28, comma 1.

3. La decisione è depositata presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito alle parti, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue mediante deposito presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.

4. La decisione di cui al comma precedente è altresì comunicata al consiglio del collegio locale interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio locale.

ART. 40

RICORSO CONTRO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO
NAZIONALE

1. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due agrotecnici.

4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio locale degli agrotecnici, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai venticinque anni, e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.

5. Qualora nell'albo di un collegio non risultino iscritti agrotecnici aventi requisiti di cui al comma precedente oppure risultino in numero insufficiente, il consiglio superiore della Magistratura o, per sua delega, il presidente della corte di appello del distretto sceglie agrotecnici tra gli iscritti di altri collegi del distretto o di altri distretti vicini.

T I T O L O VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE DI TALUNE DISPOSIZIONI

1. Le norme relative alla durata, composizione e funzionamento dei consigli dei collegi locali e del collegio nazionale degli agrotecnici di cui alla legge 5 marzo 1991, n. 91, art. 2, commi 1, 2, 3; art. 3, commi 1, 3, 4; art. 4, commi 1, 3, 4, 5; si applicano successivamente alla compiuta scadenza delle legislature in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. n. 91/91.

2. Per la costituzione di nuovi consigli di collegi locali successivamente all'entrata in vigore della legge 91/91 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge professionale e del presente regolamento.

ART. 42

CONTROVERSIE

Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

Si deve in ogni caso tener conto della durata e complessità dell'incarico svolto dal professionista nonché dell'urgenza posta, dell'assunzione di responsabilità e dei risultati conseguiti.

ART. 43

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Salvo che non sia altrimenti disposto le notificazioni prescritte dal presente regolamento si effettuano a mezzo del servizio postale tramite raccomandata ovvero tramite l'ufficiale giudiziario.

2. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio per un periodo di sessanta giorni, salvo che non sia disposto diversamente.